

# COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

SETTORE GESTIONE URBANA

*SERVIZIO ECOLOGIA, IGIENE URBANA ED ENERGIA*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE,**  
**SALVAGUARDIA E MANUTENZIONE**  
**DEGLI ALBERI E DEGLI SPAZI VERDI**  
**PUBBLICI E PRIVATI**

**Approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 28.05.2008**

**Regolamento elaborato da:**

**Dott.ssa Agr. Simonetta Dario – agronoma - consulente**

**Ing. Marco Rosolia – Resp. Serv. Ecologia – Comune di Cisterna di Latina**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, SALVAGUARDIA E MANUTENZIONE DEGLI  
ALBERI E DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI E PRIVATI

**TITOLO I – DEFINIZIONI E DISTANZE**

**Art. 1 – Definizioni e oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento detta norme e prescrizioni in materia di progettazione, realizzazione e manutenzione delle alberature negli spazi verdi pubblici e privati nell'ambito del territorio comunale. In particolare trova applicazione all'interno delle aree a verde urbano e delle aree verdi private, ospitanti popolamenti arborei, ricadenti all'interno, oppure all'esterno dei centri edificati di cui all'articolo 18 della L. n. 865/1971 salvo che siano considerati come alberi monumentali ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 39/2002 e s.m.i.

Per i boschi, così come definiti dalla L.R. 39/2002 e s.m.i., valgono le specifiche disposizioni di cui alla medesima L.R. e al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7. Al riguardo la disciplina del presente Regolamento è da intendersi integrativa e/o attuativa e/o di dettaglio delle disposizioni di cui alle menzionate normative regionali.

Non sono inoltre soggetti alla disciplina di cui al presente Regolamento gli interventi di gestione di coltivazioni arboree per produzione di legna o di frutta e di coltivazione di campi agricoli. Sono tuttavia soggetti al presente Regolamento gli interventi su alberature isolate e siepi, anche se inseriti all'interno o al confine di aree coltivate, se di specie diverse da quelle che costituiscono oggetto dell'attività agricola, fatta eccezione per le alberature presenti nelle fasce frangivento per le quali valgono le disposizioni di cui alla L.R. 39/2002 e s.m.i e al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7. Per i filari e le alberature stradali la disciplina del presente regolamento è da intendersi integrativa e/o attuativa della disciplina di cui alla L.R. 39/2002 e s.m.i e al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7.

Ai fini del presente regolamento si definisce:

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga, sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Alberatura stradale: è il patrimonio vegetale che determina una precisa caratterizzazione estetica e funzionale della strada o della piazza ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo o della piazza.

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di m 1 dal terreno.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del "diametro" di esso.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto o con il ramo di ordine superiore.

Area di pertinenza dell'albero (APA): circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio quello di cui alla seguente tabella:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ▪ Per piccoli alberi (< 10 m)                           | m. 1,5 di raggio |
| ▪ per piante di terza grandezza (altezza 10 - 20 m) -   | m 2 di raggio    |
| ▪ per piante di seconda grandezza (altezza 20 - 30 m) - | m. 3 di raggio   |
| ▪ per piante di prima grandezza (altezza > 30 m) -      | m. 4 di raggio   |

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo;

Ufficio comunale competente: l'ufficio a cui è demandata la gestione del verde pubblico sia in termini di manutenzione delle aree prative che delle alberature pubbliche.

## Art. 2 - Area di pertinenza delle alberature

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché:

- sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:
  - per piccoli alberi (< 10 m) mq. 2
  - per piante di terza grandezza (altezza 10 – 20 m) mq. 3
  - per piante di seconda grandezza (altezza 20 - 30 m) mq. 6
  - per piante di prima grandezza (altezza > 30 m) mq. 10
- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm. 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, non potranno essere interessate da manufatti edilizi o da pavimentazioni non permeabili.

Sull'area di pertinenza degli alberi sono in generale, vietati: interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simile, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante. Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni. Per la specifica disciplina di dettaglio e per le relative sanzioni in caso di violazioni si rinvia ai successivi articoli.

## Art. 3 - Distanze dai confini per i nuovi impianti arborei

Per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, così come definita all'articolo 2, nell'ambito della proprietà.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

## Art. 4 - Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee di nuova realizzazione a servizio di aree di nuova edificazione devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<u>Classe di grandezza</u>	<u>distanza minima del singolo albero dalle utenze sotterranee</u>
1° grandezza (altezza > 30 m)	> ml 3
2° grandezza (altezza 20 – 30 m)	> ml 2
3° grandezza (altezza 10 – 20 m))	> ml 1,50
Piccoli alberi (altezza < 10 m)	> ml 1

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono rispettare le distanze sopra indicate e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, ai sensi dell'art. 8 si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate.

La verifica della disciplina di cui al presente articolo è affidata agli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scavo oppure a quelli competenti in materia di lavori pubblici, salvo nei casi di cui al successivo art. 6 comma 1.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

## TITOLO II – PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO

### Art. 5 - Salvaguardia delle aree verdi pubbliche.

A salvaguardia delle aree a verde pubblico e delle alberature sono stabiliti dal presente regolamento un complesso di divieti comportamentali e di utilizzo improprio dettagliati all'art. 28 a cui si rinvia.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

### Art. 6 -Disciplina generale dei lavori di scavo su aree verdi e alberate – progettazione e autorizzazione

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberature stradali (in questo caso qualora la scavo interessi l'area di pertinenza degli alberi), sono soggetti ad esame e parere tecnico, vincolante, da parte dell'ufficio comunale competente che si esprimerà tenendo conto della disciplina di cui all'art. 8.
2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.
3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:
  - una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 10 metri oltre il limite dell'intervento; il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra;
  - il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
  - una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità alla specifica disciplina di cui al presente Regolamento;
  - una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà; una dettagliata documentazione fotografica;
  - polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dal competente ufficio comunale in funzione di parametri tecnico-agronomici.
  - ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico.
4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve dare avviso scritto agli Uffici comunali competenti e deve essere in possesso della specifica autorizzazione corredata di eventuali specifiche e prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni ricevute al capo cantiere e lasciare copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto, deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
6. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici comunali competenti possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.
7. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente all'ufficio comunale competente.

### **Art. 7 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere**

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale). In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

### **Art. 8 – Disciplina operativa degli interventi di scavo in prossimità delle alberature pubbliche**

1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
  - a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
  - b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
  - c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
- 2 L'ufficio comunale competente potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.
3. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
  - a) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle aree di protezione degli alberi (APA);
  - b) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle APA;
  - c) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
4. Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo a interventi manuali al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante e comunque previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione. Le operazioni dovranno essere condotte con la massima cura. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata. Gli alberi compromessi dagli scavi devono essere inseriti in un piano di sostituzione poliennale. E' vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.
5. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
6. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
7. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o in ogni caso mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.

8. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

9. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

10. Nel caso in cui si accerti che durante i lavori sono stati provocati danni alle alberature o comunque al patrimonio verde pubblico, la ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad intervenire per eliminarli o eliminarne gli effetti. Qualora tali interventi di ripristino non siano possibili ed il danno sia irreversibile la ditta esecutrice è tenuta a rifondere il danno. La garanzia finanziaria può essere utilizzata dal Comune per l'esecuzione degli interventi di ripristino, qualora il soggetto responsabile del danno non intervenga, oppure a copertura dei danni arrecati. L'entità del danno è determinata dall'ufficio comunale competente tenendo conto del pregio degli esemplari arborei danneggiati (specie, età, altezza, diametro del fusto, tipo del danno)

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

#### **Art. 9 - Transito di mezzi**

1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del competente ufficio comunale, la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.
3. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
4. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

### **TITOLO III – PRINCIPI DI PROGETTAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

#### **Art. 10 – Progettazione delle aree verdi pubbliche**

1. - I progetti per la realizzazione o per la ristrutturazione delle aree verdi pubbliche (giardini, parcheggi, viali alberati, etc), e di quelle private ad uso pubblico per qualsiasi ragione realizzate dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico ai sensi del D.P.C.M. 12/12/05 con relativa planimetria e documentazione fotografica);
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche (specie, numero esemplari, età, ecc...) di tutti gli esemplari prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e delle caratteristiche dei materiali non vivi utilizzati;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) compresi od attigui all'area di intervento;
- piano di tutela del verde comprendente tutta la documentazione di cui all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento.

2. - Ogni progetto di area verde pubblica o comunque che interessa aree verdi o alberate stradali, e quindi ogni progetto rientrante nelle casistiche di cui ai successivi artt. 11, 12.1, 13, 14 è sottoposto al parere vincolante dell'ufficio comunale competente di cui all'art. 1.

## Art. 11 - Nuovi impianti e sostituzioni – criteri generali

### 11.1 Scelta delle specie

1 - Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda agli elenchi in allegato, in cui le piante sono distinte in base alla dimensione della chioma a maturità.

Nell'ambito del territorio comunale è vietata la piantumazione d'esemplari di specie non ricomprese negli elenchi allegati.

Nelle zone interne al perimetro urbano, lungo i confini fra tali aree e le zone agricole, nelle aree a verde pubblico, è in particolare vietato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- i salici piangenti (*Salix babilonica*, *S. x chrysocoma*, ecc.),
- i noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- i faggi (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
- la robinia (*Robinia pseudoacacia*);
- l'Ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*);
- il sommacco maggiore (*Rhus typhina*);
- la paulonia (*Paulownia tomentosa*);
- la catalpa (*Catalpa bignonioides*)
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

2 - Eventuali deroghe possono essere rilasciate su richiesta specifica in sede di rilascio di atti abilitativi edilizi, di approvazione di progetti di opere pubbliche o con atti "ad hoc" da parte dell'ufficio comunale competente e solo a seguito di specifica relazione che illustri le motivazioni a supporto dell'istanza di deroga fornendo motivazioni di carattere architettonico-paesaggistico, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante. La deroga deve comunque riguardare un numero di alberi inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora. La relazione deve anche evidenziare le eventuali criticità di carattere botanico e fitopatologico illustrando le azioni previste per eliminarne gli eventuali effetti negativi.

Sono in particolare consentite deroghe alla norma del presente articolo in caso di restauro di parchi e giardini e viali storici.

### 11.2 Dimensioni all'impianto

Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità certificata o munito di passaporto, se richiesto per la specie, avente circonferenza non inferiore a cm. 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm.10-15 per quelle di terza grandezza.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore.

### 11.3 Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero quelle indicate nella tabella seguente:

Classe di grandezza	Distanza d'impianto (ml)
Prima	12
Seconda	10
Terza	8
Piccoli alberi	3 - 5

- Tra albero e edifici o marciapiedi

	Specie di 1 <sup>a</sup> grandezza	Specie di 2 <sup>a</sup> grandezza	Specie di 3 <sup>a</sup> grandezza o di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> grandezza, purché con chioma di forma piramidale stretta o colonnare, <i>piccoli alberi</i>
Distanza minima dagli edifici	8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati	6,00 m	4,00 m
Distanza minima dal marciapiede	2,00 m dal fusto al margine esterno	1,00 m	1,00 m

## Art. 12 - Norme per la progettazione del verde per parcheggi pubblici e privati.

### 12.1 - Alberature

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture pubbliche, deve essere prevista, nell'ambito della superficie a verde, una piantumazione in grado di garantire, a maturità, una copertura del suolo, pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

La scelta delle specie da utilizzare per la sistemazione delle aree a parcheggio deve essere effettuata:

- per i piccoli alberi e gli arbusti, la scelta delle specie è limitata a quelle contenute nell'elenco dell'allegato (specie ammesse nel territorio comunale) al presente regolamento
- per gli altri alberi all'interno del seguente elenco:

- leccio (quercus ilex)
- ontano napoletano (alnus cordata)
- olivo (olea europea)
- carpino nero (ostrea carpinifolia)
- carpino piramidale (carpinus betulus pyramidalis)
- orniello (Fraxinus ornus)
- acero comune (acer campestre)
- acero riccio (acer platanoides)
- albero dei rosari (mekia azedarach)
- sughera (quercus suber)
- Roverella (Quercus pubescens)
- carrubo (ceratonia siliqua)

Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

Classe di grandezza	Superficie libera min. in aree parcheggio	raggio (r) minimo corrispondente
grandezza (altezza 10-18m)	mq. 4,5	r m. 1,2

Tali superfici potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni permeabili, garantendo in ogni modo una superficie libera minima attorno al tronco pari a mq. 3,0.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

Quanto ai parcheggi sotterranei, realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del P.R.G., non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all'art. 8, Tale distanza si riferisce a quella del filo di scavo e non del manufatto da realizzare. Le entrate e le uscite devono essere in ogni caso collocate al di fuori dell'area verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto preliminare dal Consiglio Comunale.

#### *12.2. Criteri di progettazione delle superfici delle aree dedicate a parcheggio*

Al fine di limitare la crescita continua delle aree impermeabilizzate e il conseguente aumento dei deflussi superficiali delle acque meteoriche tutte le aree destinate al parcheggio di autoveicoli (con esclusione quindi delle aree destinate a parcheggio, a manovra e a operazioni di carico e scarico di autocarri e autotreni) devono essere realizzate con la tecnica del parcheggio verde avvalendosi di elementi grigliati in calcestruzzo o materiale plastico di adeguata resistenza.

I parcheggi verdi sono aree parcheggio nelle quali la superficie destinata a parcheggio e, eventualmente, anche a manovra non è asfaltata o comunque ricoperta con superfici impermeabili. Tali parcheggi si realizzano avvalendosi in generale di pavimentazioni a griglia (in calcestruzzo o in materiale plastico o altro materiale di adeguata resistenza meccanica e alle intemperie) poste al di sopra di una stratificazione che procedendo verso la superficie deve essere costituita nel seguente modo:

- un sottofondo di adeguata resistenza e capacità di drenaggio (generalmente un materiale granulare misto possibilmente miscelato con humus o compost) poggiato sul terreno di base. Tale strato deve essere adeguatamente compattato e livellato;
- un manto di geotessile aventi fini contenimento della sabbia di allettamento;
- uno strato di allettamento o riporto costituito da materiale granulare fine avente adeguata resistenza geomeccanica, anche esso da livellare e compattare.

La compattazione dovrà essere effettuata con piastre vibranti.

Le cavità della pavimentazione dovranno essere riempite con una miscela composta di circa il 50 % di sabbia, 30 % di torba e 20% di terriccio.

#### **Art. 13 – Norme per la progettazione del verde lungo le piste ciclabili**

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione delle piste ciclabili deve essere prevista la piantumazione di un filare d'alberi e arbusti, con la funzione di barriera protettiva e d'ombreggiamento.

Potranno essere usati alberi di seconda e terza grandezza, disposti sulla fila ad una distanza di almeno 6 ml. Per creare una barriera continua saranno messi a dimora arbusti, prediligendo le specie fiorite, posti su due file esterne al filare principale ad una distanza rispetto al centro di 3 ml. In questo modo l'albero centrale andrà ad occupare sempre il vertice di un triangolo equilatero per entrambe le file d'arbusti.

L'area dove saranno piantumate le specie vegetali devono essere permeabili, dovrà essere garantita la presenza di terreno vegetale di buona qualità per uno strato di almeno 60 cm. Si dovrà prevedere la pacciamatura dell'area da piantumare al fine di facilitare le operazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia dalle erbe infestanti.

La scelta delle specie da utilizzare per la piantumazione degli alberi è limitata al seguente elenco:

- leccio (quercus ilex)
- ontano (alnus spp)
- sughera (quercus suber)
- cerro (quercus cerris)
- Roverella (Quercus pubescens)
- Orniello (Fraxinus ornus)
- carpino bianco (carpinus betulus)
- carpino piramidale (carpinus betulus pyramidalis)
- farnia (quercus robur)
- carrubo (ceratonia siliqua)
- acero comune (acer campestre)

- acero riccio (*acer platanoides*)
- albero dei rosari (*mekia azedarach*)
- pioppo bianco (*populus alba*)
- alloro (*laurus nobilis*)

La scelta dei piccoli alberi e/o degli arbusti da mettere a dimora è limitata alle specie contenute nel successivo elenco:

- Lagerstroemia - *Lagerstroemia indica*
- Corbezzolo - *Arbutus unedo*
- Ligustro - *Ligustrum vulgare*
- Bosso - *Buxus sempervirens*
- Camelia - *Camelia japonica* (solo nelle zone in ombra)
- Nespolo - *Mespilus germanica*
- Albero di Giuda - *Cercis siliquastrum*
- Clerodendro - *Clerodendron trichotonum*
- Sanguinella - *Cornus sanguinea*
- Mirabolano - *Prunus cerasifera var. pissardi*
- Nocciolo - *Corylus avellana*
- Pero selvatico - *Pyrus pyraister*
- Azzaruolo - *Crataegus S P P*
- Eleagno - *Eleagnus angustifolia*
- Sambuco nero - *Sambucus nigra*
- Forsizia – *Forsythia suspensa, Forsythia viridissima*
- Ibisco – *Hibiscus syriacus*
- Viburno *Viburnum tinus, v. grandiflorum, v. opulus,*
- Melograno – *Punica granatum*
- Acero del Giappone – *Acer palmatum*
- Alloro - *Laurus nobilis*
- Callistemon – *callistemon rigidus*
- Spirea - *spirea cantoniensis*

#### **Art. 14 – Norme per la progettazione delle alberature stradali**

Per alberatura stradale s'intende il patrimonio vegetale che ne determina una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo. La definizione è fornita dall'art. 58 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 e s.m.i.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

Ai sensi del su menzionato art. 58 del Regolamento regionale, in funzione della larghezza del marciapiede si individua il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aree preesistenti, secondo quanto segue:

a) per marciapiedi di larghezza < a m. 1,5: nessun'alberatura, solo arbusti. La scelta è limitata alle specie contenute nell'elenco allegato

b) per marciapiedi di larghezza > m 1,5 e < m.3: piccoli alberi e arbusti o alberi di terza grandezza.

La scelta delle specie da utilizzare è limitata a quelle presenti negli elenchi allegati;

c) per marciapiedi di larghezza > m 3 e < m.4: alberi di seconda o terza grandezza e/o arbusti.

La scelta delle specie da utilizzare è limitata a quelle presenti negli elenchi allegati;

d) per marciapiedi di larghezza > di m. 4: alberi di prima, seconda e terza grandezza e/o arbusti.

La scelta delle specie da utilizzare è limitata a quelle presenti negli elenchi allegati.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Per la realizzazione dei viali alberati di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da prevedere in sede di progettazione, in funzione della classe di grandezza di ciascuna specie :

Classe di grandezza	Superficie libera min. per viali	raggio (r) minimo corrispondente
1° grandezza (altezza >30m)	mq. 8	r m. 1,6
2° grandezza (altezza 20-30m)	mq. 3,5	r m. 1,0
3° grandezza (altezza 10-20m)	mq. 2	r m. 0,80
Piccolo albero (altezza <10 m)	.....	.....

Sugli incroci di strade urbane, con o senza marciapiede, dovrà essere salvaguardata la sicurezza della circolazione mantenendo libera da alberature una zona prossima all'incrocio tale da non ostacolare la visibilità dello stesso.

Oltre alla documentazione prevista nel paragrafo inerente i requisiti della progettazione delle aree verdi pubbliche, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Se queste condizioni non possono essere rispettate, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

#### **Articolo 15 – Modalità di progettazione del verde pensile**

1. Si definisce verde pensile la " tecnologia per realizzare opere a verde su superfici non in contatto con il suolo naturale". Il ricorso a tale tecnologia può permettere risparmi nei consumi energetici volti alla climatizzazione estiva ed invernale dell'involucro edilizio.

2. Oggetto d'inverdimento pensile possono essere, quindi, non solo coperture, tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati, gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di arredo urbano, ecc..

3. In situazioni progettuali di questo tipo, tale tecnica è da preferirsi al semplice ricambio (anche se abbondante) di terreno vegetale in quanto il verde pensile assicura, attraverso una stratigrafia estremamente contenuta e alleggerita, la costituzione di un insieme "substrato - riserva d'acqua" ottimale e duraturo negli anni per una più che soddisfacente crescita di specie arboree, arbustive ed erbacee. In tale ottica esistono in commercio diverse tipologie brevettate che si basano su alcune caratteristiche comuni:

- telo antiradice: resistenza all'azione meccanica delle radici sulle guaine (ossia teli antiradice con resistenza alle azioni chimiche e meccaniche quali, ad esempio, teli in PVC o poliolefine);
- strato drenante: comprensivo al suo interno di adeguata riserva d'acqua sempre garantita e comunque proporzionale allo spessore della stratigrafia sovrastante;
- tessuto divisorio: per dividere permanentemente lo strato drenante e di accumulo dell'acqua dallo strato di coltivo;
- terriccio alleggerito permanente: con fattore di compattazione basso e con scarsa o nulla presenza di particelle fini;
- l'altezza totale della stratigrafia: deve essere studiata e proporzionata in funzione alla tipologia di verde che si intende realizzare (verde estensivo, verde intensivo, ecc.).

4. Gli interventi di manutenzione ed agronomici di un giardino pensile non sono dissimili da quelli adottati per il verde in piena terra. In aggiunta occorre però prevedere interventi di manutenzione specialistica rivolti agli elementi tecnici che compongono gli impianti di drenaggio e di irrigazione.

## TITOLO IV – GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE ALBERATURE

### Art. 16 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, nel rispetto del regolamento comunale in materia di sponsorizzazioni, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata, mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.
3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati a titolo di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale e sottoscritto dalle parti.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

### Articolo 17 - Abbattimento d'alberature pubbliche

L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dall'ufficio comunale competente, è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole del suddetto ufficio e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 39/2002 e s.m.i e al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7.

In linea generale e salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee, per l'elevata onerosità delle opere di ripristino connesse, le alberature pubbliche abbattute devono esse sostituite. Ai soggetti privati trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

### Articolo 18 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli paesistici e in materia ambientale

1. Gli abbattimenti d'alberi, in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e, della L.R. 24/1998 e s.m.i. sono sempre sottoposti a preventiva autorizzazione.
2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata all'Ufficio Comunale competente .
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità - accertata dagli Uffici Competenti Comunali - il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione da parte del richiedente di una

relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore agronomo o forestale) che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.

4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno e di richiedere compensazioni.

5. In questi casi, l'ufficio comunale competente, può impartire le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto per le piantumazioni di compensazione da effettuarsi a cura e spese del privato proprietario anche su aree di proprietà del Comune.

7. La compensazione avverrà tenendo conto del pregio, delle dimensioni e del numero delle alberature abbattute.

8. In presenza d'opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.

9. Fanno eccezione:

- gli alberi morti;
- gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.

10. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine del turno.

11. In tutti i casi suddetti si deve segnalare a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.

12. Ai trasgressori saranno applicati le sanzioni amministrative previste dall'art. 35 applicate per ogni albero abbattuto in violazione della disciplina di cui al presente articolo.

#### **Art 19 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli paesistici e in materia ambientale**

1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi e comunque delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2002 e s.m.i e al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7. In linea generale gli abbattimenti non sono soggetti ad autorizzazione salvo nei casi di cui ai successivi commi del presente articolo e di cui al successivo art. 20. In ogni caso dell'abbattimento occorre dare comunicazione al Comune indicando numero di esemplari da abbattere, specie di appartenenza, dimensioni di ciascun esemplare, localizzazione catastale e allegando una planimetria in scala almeno 1:2000 redatta da tecnico abilitato che ne consenta l'individuazione sul territorio e una dichiarazione di atto di notorietà da parte del proprietario degli alberi e del tecnico che quanto dichiarato e graficizzato è corrispondente al vero e al reale stato dei luoghi.
2. Le alberature e gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei campi chiusi così come definiti dall'art. 57 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 e s.m.i. devono essere comunque oggetto di manutenzione ordinaria, senza necessità di autorizzazione o di comunicazione, tuttavia possono essere abbattuti solo in caso di morte naturale e sostituiti entro un anno dal loro abbattimento con individui della stessa specie o con individui di altre specie di cui all'allegato A1, della L.R. 39/2002, qualora la morte sia dovuta a motivi fitosanitari. Ogni abbattimento in quest'ambito deve essere autorizzato dal Comune.
3. Per gli alberi ricompresi nelle fasce frangivento così come definite dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 e s.m.i. valgono le disposizioni di cui all'art. 59 del medesimo Regolamento. Ogni eventuale abbattimento in quest'ambito deve essere autorizzato dal Comune.
4. Per gli alberi ricompresi nei filari o nelle alberature stradali così come definiti dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 e s.m.i. valgono le disposizioni di cui all'art. 58 del medesimo Regolamento. Ogni eventuale abbattimento in quest'ambito deve essere autorizzato dal Comune.
5. Per gli alberi non rientranti nelle casistiche di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo e di cui al successivo art. 20, è tuttavia richiesta l'autorizzazione comunale quando trattasi di alberi classificabili o classificati come monumentali ai sensi della L.R. 39/2002 e s.m.i. In particolare sono da ritenersi monumentali gli esemplari arborei che superano le soglie di cui alla tab. E

Tabella E

Classe di grandezza	Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra
1. grandezza (altezza > 30 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 20-30 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza 10-20 metri)	cm. 30
Piccoli alberi (altezza < 10 metri)	.....

2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35

#### **Art 20 –Disciplina delle operazioni di gestione, manutenzione e abbattimento delle querce da sughero**

1. Ai sensi della legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera), i popolamenti e le piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione, sono sottoposti a tutela.
2. La demaschiatura e la decortica delle piante di sughera deve avvenire in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della l. 759/1956, nel rispetto, altresì, del periodo di esecuzione e dei criteri di potatura di cui agli articoli 4 e 6 della medesima legge.
3. Per quanto riguarda le modalità di gestione di boschi nei quali sono presenti esemplari di sughere si rinvia al Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 e sue successive modifiche o integrazioni, in materia di gestione delle risorse forestali.
4. Costituendo la quercia da sughero specie tipica del territorio comunale, l'abbattimento di esemplari di querce da sughero in generale non è permesso. In deroga a tale principio l'abbattimento è permesso nel caso di morte naturale o per motivi fitosanitari e nel caso in cui accertate condizioni di instabilità strutturale comportino un pericolo per la pubblica incolumità a condizione. In questo ultimo caso l'abbattimento è ammissibile qualora non sia tecnicamente possibile ogni altro intervento di messa in sicurezza che non determini con certezza la morte della pianta. Restano valide le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 e sue successive modifiche o integrazioni, in materia di gestione delle risorse forestali riguardo l'abbattimento di individui arborei camporili.
5. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 21 – potature**

Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.

La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.

Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

La potatura deve essere eseguita dopo un'attenta e completa valutazione delle condizioni dell'albero e della sua posizione nello spazio da parte dei tecnici agroforestali. La valutazione deve comprendere

osservazioni sullo stato di salute, sul vigore, sulla struttura e sulla stabilità della pianta essa dovrà contenere le indicazioni e prescrizioni da seguire per la potatura.

La disciplina generale della potatura è dettata dall'art. 70 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 e s.m.i.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni sulle tecniche di potatura.

### **Potatura degli alberi giovani**

In caso di alberi giovani, la potatura deve favorire lo sviluppo di una chioma bilanciata che poggi le sue basi su una robusta struttura di ramificazioni inserite su un unico fusto. La chioma potrà essere innalzata all'altezza desiderata in relazione ai caratteri della specie e dei luoghi dove l'albero è radicato.

Le tecniche di potatura degli alberi giovani vengono riassunte nei seguenti punti :

#### **Potatura di Formazione**

Obiettivo generale della potatura di formazione è quello di aiutare l'albero a diventare un soggetto solido, sano e di bell'aspetto. La struttura della pianta può essere migliorata attraverso la soppressione di alcune branche al fine di avere una distribuzione ed una spaziatura il più possibile uniforme. Dovranno essere eliminate o ridotte le branche con inserzione debole, quelle con corteccia inclusa, così come i rami danneggiati, deboli o quelli che incrociandosi tra loro si danneggiano reciprocamente.

#### **Potatura di innalzamento**

Consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito pedoni o veicoli.

Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero.

#### **Potatura di mantenimento**

Consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili.

#### **Potatura di diradamento**

Ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite.

E' un'operazione che comprende anche gli interventi di mantenimento e non deve modificare né la forma, né le dimensioni dell'albero e interessa esclusivamente le latifoglie.

Tale potatura si ottiene attraverso l'eliminazione di una piccola porzione (15-20%) di rami secondari vivi di piccolo diametro, avendo cura di lasciare una distribuzione uniforme di fogliame.

#### **Potatura di riduzione**

Consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile. In ogni caso non deve essere rimosso più di 1/3 della massa fogliare totale e non deve essere eseguito alcun capitozzo.

### **Potatura degli alberi adulti**

L'albero adulto è quello che ha raggiunto la definitiva altezza del tronco e che presenta una chioma ben equilibrata e strutturata. Gli obiettivi della potatura negli alberi adulti sono quelli di mantenere e migliorare la sicurezza, la salute, la struttura e la forma. Le tecniche di potatura utilizzabili per gli alberi adulti sono :

### Potatura di innalzamento

Consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito pedoni o veicoli.

Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero.

### Potatura di mantenimento

Consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili.

### Potatura di diradamento

E' un'operazione che comprende anche gli interventi di mantenimento e non deve modificare né la forma, né le dimensioni dell'albero e interessa esclusivamente le latifoglie.

Tale potatura si ottiene attraverso l'eliminazione di una piccola porzione (15-20%) di rami secondari vivi di piccolo diametro, avendo cura di lasciare una distribuzione uniforme di fogliame.

Motivi di tale potatura sono la richiesta di un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite.

### Potatura di riduzione

Consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile.

In ogni caso non deve essere rimosso più di 1/3 della massa fogliare totale e non deve essere eseguito alcun capitozzo.

### Potatura degli alberi vecchi

Nelle aree urbane la potatura degli alberi vecchi ha lo scopo prevalente di migliorare la stabilità e la sicurezza delle piante. Dovranno essere rimosse elusivamente le porzioni morte o deperienti. Mentre più l'albero è anziano e meno dovranno essere eliminate le sue parti viventi.

Alcuni alberi possono essere mantenuti in vita per particolari necessità storiche o colturali.

Le tecniche di potatura utilizzabili per gli alberi vecchi sono :

### Potatura di mantenimento

Consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili.

### Potatura di riduzione

Consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile.

In ogni caso non deve essere rimosso più di 1/3 della massa fogliare totale e non deve essere eseguito alcun capitozzo.

### Potatura di recupero

Consiste nella costruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani. Si devono eliminare tutte le parti morte e lasciare quelle ancora vive.

Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuiti nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

In caso di ingenti danni di natura meteorica o meccanica con conseguenti forti emissioni di ricacci o getti epicormici, spesso con debole inserzione, si dovrà provvedere all'eliminazione progressiva di tale nuova vegetazione al di sopra del punto di inserzione o nel caso di una pianta ancora vigorosa, alla selezione di alcuni di questi getti per la formazione di una nuova chioma.

### **Periodi di potatura**

In linea generale un albero può essere potato tutto l'anno, tuttavia, per motivi di carattere biologico e di più agevole osservazione e identificazione di eventuali problemi fitosanitari o difetti, la potatura è ammessa solo in taluni periodi dell'anno.

La potatura e la spalcatatura dei rami vivi deve limitarsi al terzo inferiore della profondità della chioma verde.

In conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 e s.m.i. gli interventi di potatura possono essere effettuati:

- a) dal 1° novembre al 31 marzo per le latifoglie e le conifere non resinose;
- b) tutto l'anno per le conifere resinose.

Per le specie affette da fitopatie, devono osservarsi tutte le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando il rispetto delle specifiche disposizioni eventualmente esistenti in materia.

### **Intervalli tra le potature**

Per ragioni di sicurezza e per guidare gli alberi verso uno sviluppo normale è necessaria una sorveglianza costante delle piante e una potatura il più possibile regolare.

La periodica regolarità della potatura degli alberi è molto importante specie nel caso delle alberature stradali, per le quali si raccomandano i seguenti intervalli.

Tipo di albero	Periodicità della potatura
Albero giovane	ogni 2 anni
Albero semi adulto	da 4 a 5 anni
Albero adulto	da 5 a 10 anni

Considerate le diverse situazioni e condizioni delle numerose specie arboree presenti la definizione di un intervallo preciso ed ottimale è oggetto di specifici elaborati.

### **Ancoraggi e consolidamenti**

In caso di alberi che presentino difetti che possano rappresentare un pericolo per le persone e per le cose e che non possono essere eliminati attraverso la potatura, è consentita l'installazione di tiranti, la cui localizzazione deve essere attentamente studiata, affinché siano installati nel modo più efficace possibile.

Per tali operazioni devono essere impiegati materiali di adeguata durata e resistenza, che non arrechino alcun danno ai tessuti e che siano regolabili in funzione della crescita e dei movimenti dell'albero.

### **Divieti**

Gli interventi di capitozzatura del fusto e delle branche aventi un diametro superiore a 10 cm sono vietati, fatte salve le eccezioni di cui più avanti.

Qualora effettuata deve essere eseguita mediante tagli netti, rispettando il collare di corteccia a ridosso del fusto, senza lasciare monconi o ferite e strappi di tessuti sui tessuti corticali residui.

La capitozzatura o la potatura non eseguita a regola d'arte deve essere considerata a tutti gli effetti come un abbattimento e quindi soggetta alla stessa disciplina.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

### Esclusioni

Restano esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo le potature di alberi, comprese le capitozzature, ordinate da sentenze giudiziarie ovvero quelle eseguite a salvaguardia della pubblica incolumità in relazione a problemi di stabilità dell'esemplare o di una sua parte ovvero per organizzare urgenti misure di salvataggio.

### **Articolo 22 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica**

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.

3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto al medesimo.

4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

6. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

7. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

8. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

9. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere la ripiantumazione compensativa, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

### **Art. 23 - Manutenzione di aree verdi incolte**

1. Tutti i titolari di diritto reale che hanno possesso di aree verdi incolte, comunque localizzate sul territorio comunale, sono tenuti a mantenere l'area in condizioni di decoro, provvedendo al taglio dell'erba in particolare durante il periodo dichiarato dalla Regione come periodo di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi.
2. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

### **Art. 24 - Interventi di lotta obbligatoria**

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, tramite preferibilmente metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale.

In particolare sono vigenti i seguenti D.M. per la lotta obbligatoria:

- D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano " - (Ceratocystis fimbriata).
- D.M. 27 marzo 1996 " Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica.
- D.M. 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" - (Sharka)
- D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino " - (Traumatocampa pityocampa)
- D.M. 22 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi" - (Ducasse)
- D.M. 9 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE"

Quanto alle modalità di intervento si rinvia ai decreti ministeriali di cui sopra e alle disposizioni di cui all'art. 98 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 di attuazione della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

### **Art. 25 – Prevenzione e lotta agli incendi boschivi**

1. Salvo diverse disposizioni derivanti dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, salvo diversa disposizione regionale o comunale a mezzo ordinanza sindacale, è dichiarato sul territorio comunale lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi; nel periodo compreso fra l'1 maggio e il 31 ottobre di ogni anno tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali sono dichiarati come periodi di allerta.
2. Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 di attuazione della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l'abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.
3. Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 di attuazione della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di

vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.

4. Nelle Aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio incendio boschivo, sono vietate inoltre ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. In particolare durante la stagione estiva e autunnale è proibita l'accensione delle stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive nei boschi (così come definiti dalle normative vigenti), a) nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati o comunque incolti; b) nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie ad una distanza inferiore a 100 mt. dai boschi, da siepi e da magazzini o depositi di cereali o di altro materiale combustibile o infiammabile. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite. Le disposizioni di cui alla lettera b) valgono anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio incendio.

5. Ai sensi dell'art. 93 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 di attuazione della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) è sempre vietato accendere fuochi nel corso dell'anno per l'abbruciamento di materiale organico non riconducibile a materiale di risulta di attività agricole e forestali nonché di altro materiale non organico, nelle aree poste a meno di 200 metri dal bosco ed eseguire la gestione e la pulizia dei terreni e/o rinnovare il cotico erboso.

6. Deroghe a quanto sopra disposto sono ammesse nei casi previsti dall'art. 92 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 di attuazione della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)". Nel periodo di grave pericolosità le autorità forestali possono comunque disporre la motivata sospensione o il rinvio delle operazioni di abbruciamento.

7. I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare trebbie od altre macchine agricole hanno l'obbligo, durante l'utilizzo della macchina, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

8. Per ogni ulteriore misura di salvaguardia, prevenzione e repressione degli incendi si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. da 91 a 96 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 di attuazione della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

9. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne allarme alle autorità competenti. Le segnalazioni possono essere effettuate ai seguenti soggetti: Corpo Forestale dello Stato (tel. 1515), Vigili del Fuoco (tel. 115), Protezione Civile della Regione Lazio (80094918 numero Verde), Commissariato di P.S. (tel. 113), Comando dell'Arma dei Carabinieri (tel. 112).

10. All'interno dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco sussistono i divieti di cui all'art. 100 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 di attuazione della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) a cui si rinvia.

11. Ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo, ogni altra violazione dello stesso è sanzionata ai sensi della L.R. 39/02 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 di attuazione della suddetta L.R. Ai trasgressori della disciplina di cui ai commi 2, 3 e 7 saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

## TITOLO V – FRUIZIONE DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

### Art. 26 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza

- turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
2. Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.
  3. L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini, che non sono comunque sostitutivi ma integrativi del presente Regolamento.
  4. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.
  5. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

#### **Art. 27 - Accesso ai parchi e giardini**

1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
2. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.
3. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.
4. Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

#### **Art. 28 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi pubblici e delle aree di pertinenza degli alberi**

##### **A) Divieti comportamentali**

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche e in quelle di pertinenza degli alberi sono vietati:

1. il versamento di sali, acidi o sostanze dannose o comunque fitotossiche che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
2. l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
3. il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
4. il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
5. l'accatastamento di materiale infiammabile;
6. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
7. l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
8. l'impermeabilizzazione del suolo;

9. gli scavi non autorizzati e gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che possano comportare impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta;
10. il riporto o il ricarico superficiale di terreno o qualsivoglia materiale tale da comportare l'interramento del colletto;
11. l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere
12. danneggiare e imbrattare la segnaletica;
13. danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
14. raccogliere e asportare alberi, arbusti, fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno, rami e ramaglie secche o cadute;
15. raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
16. calpestare le aiuole fiorite;
17. calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
18. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
19. qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
20. scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
21. esercitare la caccia e la pesca anche qualora si sia ad adeguata distanza dalle abitazioni;
22. la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
23. l'effettuazione di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

#### **B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi**

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

1. l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate e degli avvisi o altre segnalazioni da parte del Comune;
2. accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Nelle aree in cui l'Amministrazione comunale ha eventualmente installato dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
3. appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
4. sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali esistenti in materia).
5. effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi
6. mettere a dimora piante senza l'assenso del competente ufficio comunale
7. permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
8. introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
9. permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
10. permettere il pascolo non autorizzato di animali;
11. campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
12. svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

13. sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone (vedi di seguito per lo Svolgimento di manifestazioni e attività);

14. E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante di 2<sup>a</sup> o 3<sup>a</sup> grandezza in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35 salvo che non siano sanzionate a norma di altri regolamenti comunali o per violazioni di altri articoli del presente regolamento.

### **Articolo 29 - Svolgimento di manifestazioni e attività**

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.

Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo.

2. Eventuali installazioni fisse esistenti, non gravanti su lotti dati in concessione a titolo oneroso o gratuito, dovranno essere annualmente autorizzate dal competente ufficio comunale così come ogni loro variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni del presente Regolamento.

3. In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti.

4. Ogni iniziativa e/o manifestazione all'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo parere vincolante del competente ufficio comunale.

5. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, previo parere vincolante del competente ufficio comunale, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:

- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.

6. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);
- l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come indicato dal del competente ufficio comunale nel parere vincolante;
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo;
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
- la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
- la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente;
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;

7. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.

8. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo. Il competente ufficio

comunale in materia di gestione delle aree verdi, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.

9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.

11. A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria o assicurativa di importo di volta in volta stabilito dall'ufficio comunale competente in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione. L'importo della cauzione è determinato in base a parametri tecnico-agronomici.

12. Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio comunale competente in materia di occupazione suolo pubblico e all'ufficio comunale competente in materia di gestione del verde prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

13. La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici dell'ufficio comunale competente avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.

14. Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.

15. I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi. Eventuali abbandoni incontrollati sono sanzionabili ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento comunale di igiene urbana.

16. Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

17. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine del Comune, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.

18. Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il competente ufficio comunale emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.

19. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.

20. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

21. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico. Eventuali violazioni sono sanzionabili ai sensi delle norme specifiche vigenti.

22. Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti. Eventuali violazioni sono sanzionabili ai sensi delle norme specifiche vigenti.

23. I concessionari di attività di noleggio biciclette, tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva ed ubicazione verrà stabilita dall'Amministrazione.

24. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni previste da norme settoriali ove ne ricorra il caso.

### **Art. 30 - Chioschi e dehors**

1. Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dal Comune previo parere vincolante dell'ufficio comunale competente, comunque nell'ambito degli spazi consentiti dall'eventuale Piano di localizzazione dei chioschi nelle aree verdi e comunque secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti e dalla vigente pianificazione urbanistica.

2. In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati a 1 metro dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.

3. Essi non devono comportare in alcun modo danni o nocimenti ad aree verdi, siepi e alberate.

4. Per le violazioni si rimanda agli appositi regolamenti comunali esistenti e all'art. 35. In caso di violazione alla disciplina di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune può ordinare la rimozione o lo spostamento della struttura.

### **Art. 31 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi**

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

2. Eventuali violazioni sono sanzionate ai sensi del Codice della Strada come accesso ad area pedonale

3. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

a) motocarrozze per il trasporto di disabili;

b) mezzi di soccorso;

c) mezzi di vigilanza in servizio;

d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;

e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;

f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;

g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;

h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;

i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

4. In ogni caso tutti i mezzi sopra indicati dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata. Sono esentati gli automezzi comunali, quelli delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, i mezzi di soccorso, gli automezzi di ditte o di consulenti tecnici operanti per conto del Comune, gli autoveicoli utilizzati da medici in servizio domiciliare.

5. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

### **Art 32 – Accesso di biciclette e velocipedi**

1. Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni e salvo diversa specifica regolamentazione.

2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

4. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35

### **Art. 33 - Giochi e attività sportive**

1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente e comunque anche in assenza delle suddette cartellonistiche. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

5. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35

6. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

7. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

8. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani. La relativa violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 35

9. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

### **Art 34 – Conduzione dei cani**

1. In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola.

2. Con apposita segnaletica sono indicate le aree su cui vige il divieto di accesso ai cani.

In particolare è vietato l'accesso ai cani nelle seguenti aree:

- Piazza XIX marzo, all'interno dell'area a verde, compresi i vialetti in ghiaia;
- Piazza Saffi, all'interno dell'area giochi e nelle aiuole verdi;
- Largo del Bersagliere, all'interno dell'area verde compreso i relativi vialetti interni;
- Largo Fort Smith, area giochi;
- Area giochi all'angolo Via Monti Lepini – Viale America, con l'eccezione delle aree a pavimentazione cementizia;
- Nelle parcelle verdi del Parco S. Valentino, all'interno ove sono presenti giochi per bambini.

Eventuali ulteriori aree per le quali deve vigere il divieto di accesso ai cani potranno essere stabilite con ordinanza dirigenziale.

3. In tutte le aree cani gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.

4. In tutte le aree dove è consentito l'accesso ai cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi.
5. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti.
6. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
7. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 35.

## TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

### Articolo 35 – Sanzioni e loro definizione

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.
3. La determinazione dei limiti minimo e massimo delle sanzioni è fatta nei termini seguenti:

Norma regolamentare violata (art. / comma)	Sanzione minima	Sanzione massima
3	25	50
4	25	50
7	25	100
8	25	150
9	25	100
17	50	500
18	50	500
19	50	500
21	25	300
22	25	250
23	25	500
25/2	100	500
25/3	100	500
25/7	50	500
28/A da n. 1 a n. 11	50	500
28/A da n. 12 a n. 23	25	300
28/B da n. 1 a n. 6	50	400
28/B da n. 7 a n. 13	25	250
28/B n. 14	50	500
29/2	100	500
29/4	100	500
29/5	50	500
29/7	25	250
29/16	25	150

30	25	500
31	25	150
32	25	50
33/5	25	50
33/8	25	100
34/2	25	100
34/4	25	100
34/5	25	100

4. Le sanzioni amministrative saranno irrogate senza pregiudizio per il risarcimento dei danni arrecati dagli illeciti amministrativi al patrimonio verde comunale, danni che saranno valutati in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento.

#### **Articolo 36 - Vigilanza**

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie, previste da norme regionali, e, nell'ambito delle materie di loro competenza, alle Guardie Zoofile Volontarie.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del comunale avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C" e munito di apposito documento di riconoscimento e nominato dal Sindaco.

#### **Art. 37 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta esecutività dell'atto di approvazione dello stesso.


#### **Art. 37 - Incompatibilità ed abrogazione di norme e rinvii ad altre norme**

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le preesistenti norme comunali inerenti la materia del presente Regolamento. Sono invece fatte salve e integrate dalla disciplina del presente Regolamento tutte le norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Cisterna di Latina. Sono fatte salve infine tutte le norme legislative e regolamentari regionali o nazionali di settore o che comunque riguardino le materie del presente Regolamento in quanto costituiscono fonte sovraordinata e quindi prevalente in caso di incompatibilità con la disciplina del presente Regolamento.

---

## ALLEGATO: specie ammesse nel territorio comunale

Premessa: limitatamente alle specie italiane si usa designare come alberi di prima grandezza quelli che, a maturità, possono superare i 25 m in altezza, alberi di seconda grandezza quelli che si innalzano da 20 a 25 m, alberi di terza grandezza quelli che si innalzano da 10 a 20 m e piccoli alberi e/o arbusti, quelli che arrivano al massimo a 10 m di altezza.



### Alberi di prima grandezza (alberi che a maturità di norma superano i 25 m d'altezza)

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA (A) ESOTICA (E)	ESIGENZE E ADATTABILITÀ	CADUCIFOLIA/ SEMPREVERDE
PIOPPO BIANCO	POPULUS ALBA (A)	TOLLERA SICCA, SALINITÀ, RISTAGNI NON PROLUNGATI	CADUCIFOLIA
PINO DA PINOLI (PINO DOMESTICO)	PINUS PINEA (E)	TOLLERA SICCA, SENSIBILE A BASSE TEMPERATURE E INQUINAMENTO	SEMPREVERDE
CERRO	QUERCUS CERRIS (A)	PIANTA MESOFILA PREDILIGE SUOLI A REAZIONE SUB ACIDA. SPECIE ELIOFILA CRESCE VELOCEMENTE	CADUCIFOLIA
BAGOLARO	CELTIS AUSTRALIS (A)	RESISTE ALLA SICCA E ALL'INQUINAMENTO	CADUCIFOLIA
PIOPPO TREMOLO	POPULUS TREMULA (A)	INDIFFERENTE AL SUBSTRATO TOLLERA L'UMIDITÀ	CADUCIFOLIA
PLATANO	PLATANUS ACERIFOLIA HYBRIDA (E)	ALBERO A RISCHIO DI CANCRO COLORATO, TOLLERA UMIDA E INQUINANTI	CADUCIFOLIA
GINKGO	GINKGO BILOBA (E)	RUSTICA, TOLLERA SICCA, INQUINAMENTO	CADUCIFOLIA
CEDRO DELL'ATLANTE	CEDRUS ATLANTICA (E)	PREDILIGE SUBSTRATI SCIOLTI E PROFONDI RISULTANO SENSIBILI A GELATE INTENSE E PROLUNGATE RESISTENZA MEDIA AGLI AGENTI INQUINANTI	SEMPREVERDE
CEDRO DEL LIBANO	CEDRUS LIBANI (E)	NON TOLLERA IL CLIMA TROPPO RIGIDO, RISTAGNI IDRICI E CONDIZIONI ASFITTE DELLE RADICI	SEMPREVERDE
FARNIA	QUERCUS ROBUR (A)	RUSTICA TOLLERA LA SOMMERSIONE TEMPORANEA DELLE RADICI	CADUCIFOLIA
FRASSINO MAGGIORE	FRAXINUS EXCELSIOR (A)	PREDILIGE ZONE UMIDE, ELIOFILE, TOLLERA UMIDITÀ E INQUINANTI	CADUCIFOLIA
TIGLIO	TILIA SPP	TOLLERA L'UMIDITÀ PREDILIGE TERRENI PROFONDI	CADUCIFOLIA
EUCALIPTO	EUCALYPTUS GLOBULUS (E)	NEL NOSTRO PAESE SONO ADATTATI AGLI AMBIENTI UMIDI E TEMPERATI DOVE SI È NATURALIZZATO. RESISTE BENE AGLI AGENTI INQUINANTI	SEMPREVERDE

MAGNOLIA	MAGNOLIA GRANDIFLORA (E)	PIANTA ORNAMENTALE, AMA I CLIMI MITI , NON SOPPORTA CONDIZIONI DI ASFISSIA DEL TERRENO E I RISTAGNI IDRICI PROLUNGATI	SEMPREVERDE
ONTANO NERO	ALNUS GLUTINOSA (A)	TOLLERA UMIDITA', E INQUINANTI	CADUCIFOLIA
PIOPPO CIPRESSINO	POPULUS NIGRA VAR. ITALICA (A)	PORTAMENTO COLONNARE E FASTIGIATO VENGONO GENERALMENTE UTILIZZATI GLI ESEMPLARI MASCHI	

**Alberi di seconda grandezza  
alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 20 e 25 m**

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA (A) ESOTICA (E)	ESIGENZE E ADATTABILITÀ	CADUCIFOLIA/SEMPREVERDE
CARPINO BIANCO	CARPINUS BETULUS (A)	TOLLERA SICCITA', RUSTICA INDIFFERENTE AL SUBSTRATO	CADUCIFOLIA
LECCIO	QUERCUS ILEX (A)	RUSTICA TOLLERA FREDDO E SICCITA'	SEMPREVERDE
FRASSINO OSSIFILLO	FRAXINUS OXYCARPA (A)	PREDILIGE ZONE UMIDE, TOLLERA LE SOMMERSIONI	CADUCIFOLIA
SUGHERA	QUERCUS SUBER (A)	PIANTA TIPICA DELLA MACCHIA MEDITERRANEA, NON MOLTO ESIGENTE IN FATTO DI SUBSTRATO, SOPPORTA BENE L'UMIDITA' NON TOLLERA IL CALCARE ATTIVO	SEMPREVERDE
CARPINO PIRAMIDALE	CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS	PIANTA ADATTABILE A QUALSIASI TIPO DI TERRENO. RESISTE AL GELO E ALLE POTATURE	CADUCIFOLIA
CIPRESSO COMUNE	CUPRESSUS SEMPERVIRENS (E)	PIANTA RUSTICA SENZA MOLTE ESIGENZE PER QUANTO RIGUARDA IL TIPO DI TERRENO	SEMPREVERDE
ACERO COMUNE	ACER CAMPESTRE (A)	TOLLERA IL FREDDO	CADUCIFOLIA
ONTANO NAPOLETANO	ALNUS CORDATA (A)	PIANTA RUSTICA , TOLLERA LA SICCITA' E PREDILIGE TERRENI ACIDI	CADUCIFOLIA
ROVERELLA	QUERCUS PUBESCENS (A)	TOLLERA SICCITA', TEME I RISTAGNI IDRICI PROLUNGATI	CADUCIFOLIA
ORNIELLO	FRAXINUS ORNUS (A)	TOLLERA SICCITA', INQUINAMENTO, INDIFFERENTE AL SUBSTRATO	CADUCIFOLIA
ACERO NEGUNDO	ACER NEGUNDO (E)	ALBERO RUSTICO E FRUGALE TOLLERA SIA I TERRENI A REAZIONE ACIDA CHE SUB ALCALINA, RESISTE BENE AL CALCARE MODERATA RESISTENZA AGLI AGENTI INQUINANTI	CADUCIFOLIA

**Alberi di terza grandezza**  
alberi che a maturità raggiungono un'altezza compresa tra 10 e 20 metri di altezza

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO AUTOCTONA (A) ESOTICA (E)	ESIGENZE E ADATTABILITÀ	CADUCIFOLIA/ SEMPREVERDE
CIPRESSO ARGENTATO	CUPRESSUS GLABRA (E)	PIANTA USATA A SCOPO ORNAMENTALE SIA COME ESEMPLARE ISOLATO CHE A FORMARE SIEPI IN QUANTO BEN SOPPORTA INTERVENTI CESORI	SEMPREVERDE
TASSO	TAXUS BACCATA (E)	MEDIAMENTE RESISTENTE ALLA SICCITÀ E ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, MAL SOPPORTA I RISTAGNI IDRICI	SEMPREVERDE
NOCCIOLO DI COSTANTINOPOLI	CORYLUS COLURNA (E)	PIANTA RUSTICA, RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE, INDIFFERENTE ALLA REAZIONE DEL TERRENO RESISTE BENE AGLI INQUINANTI AMBIENTALI.	CADUCIFOLIA
ACERO RICCIO	ACER PLATANOIDES (A)	TIPICA SPECIE DEI BOSCHI UMIDI DI PIANURA ESISTONO VARIETA' CON FOGLIAME INTENSAMENTE COLORATO E USATE A SCOPO ORNAMENTALE	CADUCIFOLIA
ALLORO	LAURUS NOBILIS (A)	PIANTA RUSTICA TIPICA DELLA MACCHIA MEDITERRANEA	SEMPREVERDE
CARRUBO	CERATONIA SILIQUA (A)	CRESCHE BENE IN TERRENI ESPOSTI AL SOLE, CALCAREI DOVE NON SI VERIFICHINO MAI RISTAGNO D'ACQUA	SEMPREVERDE
ACACIA DI COSTANTINOPOLI	ALBIZZIA JULIBRISSIN (E)	ADATTA A TERRENI SABBIOSI ED ASCIUTTI . E' RESISTENTE ALL'INQUINAMENTO	CADUCIFOLIA
CIAVARDELLO	SORBUS TORMINALIS (A)	PIANTA ELIOFILOSA A LENTA CRESCITA MA MOLTO LONGEVA	CADUCIFOLIA
ACERO MINORE	ACER MONSPESSULANUM (A)	TROVA IMPIEGO SOPRATTUTTO PER LA FORESTAZIONE	CADUCIFOLIA
OLIVO	OLEA EUROPEA	PIANTA MOLTO LONGEVA A LENTA CRESCITA ENTRA NELLA FASCIA PIU' TERMOFILOSA DELLA MACCHIA MEDITERRANEA PREDILIGE TERRENI ARGILLOSI A REAZIONE NEUTRA O ALCALINA	SEMPREVERDE
ALBERO DEI ROSARI	MEKIA AZEDARACH (E)	RESISTE SICCITA'NON TOLLERA CONDIZIONI ASFITTICHE . PIANTA MOLTO RESISTENTE ALLA SALSEDINE	CADUCIFOLIA
MIMOSA	ACACIA DEALBATA (E)	ADATTA A CLIMI CALDI DIFFUSA COME PIANTA ORNAMENTALE SI PROPAGA COME PIANTA SPONTANEA. NON TOLLERA SUBSTRATI CALCAREI	SEMPREVERDE
SOFORA	SOPHORA JAPONICA (E)	PIANTA RESISTENTE AGLI AGENTI INQUINANTI ADATTA A CLIMI CALDI E A TUTTI I TIPI DI TERRENO	CADUCIFOLIA
SPINO DI GIUDA	GLEDITSIA TRIACANTHOS (E)	PIANTA RUSTICA CON APPARATO RADICALE MOLTO FORTE	CADUCIFOLIA
CARPINO NERO	OSTRYA CARPINIFOLIA (A)	PIANTA RUSTICA E MOLTO ADATTABILE	CADUCIFOLIA

**Piccoli alberi**  
alberi (habitus arbustivo) che a maturità non superano i 10 m di altezza

LAGERSTROEMIA	LAGERSTROEMIA INDICA
CORBEZZOLO	ARBUTUS UNEDO
LIGUSTRO	LIGUSTRUM VULGARE
BOSSO	BUXUS SEMPERVIRENS
CAMELIA	CAMELIA JAPONICA
NESPOLO COMUNE	MESPILUS GERMANICA
ALBERO DI GIUDA	CERCIS SILIQUASTRUM
CLORODENDRO	CLORODENDRON TRICHOTONUM
SANGUNIELLA	CORNUS SANGUINEA
MIRABOLANO	PRUNUS CERASIFERA VAR. PISSARDI
NOCCIOLO	CORYLUS AVELLANA
AZZERUOLO	CRATAEGUS AZAROLUS
ELEAGNO	ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA
SAMBUCO NERO	SAMBUCUS NIGRA
PERO SELVATICO	PYRUS PYRASTER
FORSIZIA	FORSYTHIA SUSPensa, FORSYTHIA VIRIDISSIMA
IBISCO	HIBISCUS SYRIACUS
VIBURNO	VIBURNUM TINUS, V. GRANDIFLORUM, V. OPULUS
MELOGRANO	PUNICA GRANATUM
ACERO DEL GIAPPONE	ACER PALMATUM
CALLISTEMON	CALLISTEMON RIGIDUS, LANCEOLATUS, LAEVIS
SPIREA	SPIREA CANTONIENSIS
GINEPRO	JUNIPERUS COMMUNIS
PITTOSPORO	PITTOSPORUM TOBIRA
PALMA NANA	CHAMAEROPS HUMILIS
BIANCOSPINO	CRATAEGUS MONOGYNA
CRESPINO	BERBERIS VULGARIS
OLEANDRO	NERIUM OLEANDER
FILLIREA	PHILLYREA ANGUSTIFOLIA